

COMUNE DI BOSCONERO

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

LO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO E' L' ATTO FONDAMENTALE CHE GARANTISCE E REGOLA L' ESERCIZIO DELL' AUTONOMIA NORMATIVA ED ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA LEGGE.

02. LO STATUTO, LIBERAMENTE FORMATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL CONCORSO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA NELLA COMUNITA', COSTITUISCE LA FONTE NORMATIVA CHE ATTUANDO I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LEGISLATIVE DELL' AUTONOMIA LOCALE, DETERMINA L' ORDINAMENTO GENERALE DEL COMUNE. AD ESSO DEBBO CONFORMARSI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL' ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLA FINALITA' ED ALLE NOME STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI, SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

ART. 02

AUTONOMIA

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' OPERANDO PER AFFERMARE I DIRITTI DEI CITTADINI, PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI, CIVILI E CULTURALI, E PER LA PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI, DEI SESSI, E PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

02. IL COMUNE NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA' ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ALTRI COMUNI, DELLA PROVINCIA, DELLA REGIONE, DELLO STATO E DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL' AUTONOMIA LOCALE, FIRMATA A STRASBURGO IL 15 OTTOBRE 1985 .

03. L' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI SECONDO I CRITERI DELL' ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELL' AZIONE; PERSEGUE INOLTRE OBIETTIVI DI TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.

04. IL COMUNE, PE IL RAGGIUNGIMENTO DEI DETTI FINI PROMUOVE ANCHE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E SCAMBIO CON ALTRE COMUNITA' LOCALI, ANCHE DI ALTRE NAZIONI, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI NONCHE' DELLE LEGGI DELLO STATO. TALI RAPPORTI POSSONO ESPRIMERSI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMA DI GEMELLAGGIO.

05. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' ALLA TUTELA DEI VALORI E DELLE TRADIZIONI LOCALI.

ART. 03

LE FUNZIONI

01. IL COMUNE, ISTITUZIONI AUTONOMA ENTRO L'UNITA' DELLA REPUBBLICA, E' L'ENTE CHE CURA E RAPPRESENTA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA', DELLA QUALE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI GENERALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA COSTITUZIONE E LA LEGGE

ATTRIBUISCONO AD ALTRI SOGGETTI.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA SUA POPOLAZIONE ED IL SUO TERRITORIO, SALVO QUELLE ESCLUSE DALLE NORME RICHIAMATE NEL PRECEDENTE COMMA. HANNO CARATTERE PRIMARIO, PER LA LORO IMPORTANZA, LE FUNZIONI RELATIVE AI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO.

03. LE FUNZIONI PROPRIE, DELLE QUALI IL COMUNE HA PIENA TITOLARITA', SONO ESERCITATE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, PER QUELLE CHE ESTENDONO I LORO EFFETTI DI COLLABORAZIONE CON LE STESSE.

04. IL COMUNE ADEMPIE AI COMPITI ED ESERCITA LE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, ASSICURANDONE NEL MODO PIU' IDONEO LA FRUIZIONE DA PARTE DEI PROPRI CITTADINI.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE, DELEGATE O SUBDELEGATE DALLA REGIONE PER SODDISFARE ESIGENZE ED INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', ADOTTANDO LE MODALITA' PREVISTE DAL SUO ORDINAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STABILITE, PER QUESTI, INTERVENTI, DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

ART. 04

TERRITORIO

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E COSTITUITO DAL CAPOLUOGO, BOSCONERO, E DALLA FRAZIONE MASTRI.

ART. 05

SEDE, STEMMA, GONFALONE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' SITA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 01 . PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO, ORDINARIAMENTE TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

02. SOLO IN VIA ECCEZIONALE, PER ESIGENZE PARTICOLARI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE RIUNIONI DEGLI ORGANI E COMMISSIONI IN ALTRA SEDE.

03. L'ADOZIONE E L'USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO CIVICO VIENE INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE

AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DEL PERSONALE COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

I REGOLAMENTI COMUNALI

01. I REGOLAMENTI, DOPO IL FAVOREVOLE ESAME DELL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SONO PUBBLICATI PER 15 GG ALL'ALBO PRETORIO, CON LA CONTEMPORANEA AFFISSIONE NEI LUOGHI A CIO' DESTINATI, DI APPOSITO MANIFESTO RECANTE IL PREVENTIVO AVVISO DELLA DATA D'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE, ED ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALL'ULTIMO DI PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

RUOLO E COMPETENZE

01. SPETTA AL CONSIGLIO DI INDIVIDUARE ED INTERPRETARE GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' E DI STABILIRE, IN RELAZIONE AD ESSI, GLI INDIRIZZI CHE GUIDANO E COORDINANO LE ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE OPERATIVA, ESERCITANDO SULLE STESSE IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO PER ASSICURARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE CONSEGUE GLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI FONDAMENTALI E NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA ESCLUSIVA PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI STABILITI DAL COMMA 02 DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ATTRAVERSO I QUALI ESERCITA LE FUNZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' E DETERMINA GLI INDIRIZZI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

04. SONO INOLTRE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ALLO STESSO ATTRIBUITI SIA DA ALTRE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE SUDDETTA, SIA EMANATE CON ALTRE LEGGI.

ART. 09

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE ED ESPRIME I PROPRI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI, SECONDO I PRINCIPI AFFERMATI DAL PRESENTE STATUTO, STABILENDO LA PROGRAMMAZIONE GENERALE DELL'ENTE ED ADOTTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI CHE NE GUIDANO OPERATIVAMENTE

L'ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AGLI ATTI CHE DETERMINANO IL QUADRO ISTITUZIONALE COMUNALE, COMPRENDEnte I REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, LE FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI;

B) GLI ATTI CHE COSTITUISCONO L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO COMUNALE, QUALI I REGOLAMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, LA DISCIPLINA GENERALE DEI

TRIBUTI E DELLE TARIFFE;

C) GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E PLURIENNALE, AI BILANCI, AI PROGRAMMI OPERATIVI DEGLI INTERVENTI E PROGETTI CHE COSTITUISCONO I PIANI D'INVESTIMENTO; AGLI ATTI CHE INCIDONO SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ED ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA SUA UTILIZZAZIONE E GESTIONE;

D) AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ECONOMICA GENERALE ED A QUELLI DI PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA.

02. IL CONSIGLIO, CON GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA E FINANZIARIA INDIVIDUA LE RISORSE E DEFINISCE, PER CIASCUN PROGRAMMA, INTERVENTO E PROGETTO, I RISULTATI CHE COSTITUISCONO GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELL'ENTE, DETERMINANDO I TEMPI PER IL LORO CONSEGUIMENTO.

ART. 10

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI PER LE ATTIVITA':

A) DEGLI ORGANI E DELL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE;

B) DELLE ISTITUZIONI DELLE GESTIONI CONVENZIONATE E COORDINATE, E DEI CONSORZI, CHE HANNO PER FINE L'ESERCIZIO DI SERVIZI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE, PROGETTI, INTERVENTI, EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE OD AI QUALI LO STESSO PARTECIPA CON ALTRI SOGGETTI.

02. IL CONSIGLIO VERIFICA, CON LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DAL REGOLAMENTO LA COERENZA DELL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI ED ORGANIZZAZIONI DI CUI AL COMMA 01 CON GLI INDIRIZZI GENERALI DELLO STESSO ESPRESSE E CON GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI, PER ACCERTARE CHE L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE PERSEGUA I PRINCIPI AFFERMATI DALLO STATUTO E LA PROGRAMMAZIONE GENERALE ADOTTATA.

ART. 11

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE.

02. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE HA RIPORTATO, NELLE ELEZIONI, IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

05. I NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OD HANNO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, MOTIVANDOLO, SONO INDICATI NEL VERBALE.

06. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO, DA DIRITTO DI:

A) ESERCITARE L'INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) PRESENTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO MOZIONI E INTERROGAZIONI ALLE QUALI, SE FORMULATE SCRITTA, DEVE ESSERE DATA RISPOSTA SCRITTA SALVO ESPRESSA RICHIESTA DI RISPOSTA IN AULA;

C) RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, INDICANDO LE QUESTIONI, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, CHE IL SINDACO ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

07. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALLO SCOPO DI CONCILIARE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI CON LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, HA DIRITTO DI OTTENERE:

A) DAGLI UFFICI DEL COMUNE, TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

B) DAL SEGRETARIO COMUNALE, COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE DEL PREVISTI DALLA LEGGE.

08. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO ISCRITTE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, AL QUALE SONO COMUNICATE. ESSE SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

09. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI AFFINITA' E DI PARENTELA FINO AL QUARTO GRADO, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA PER LA DURATA DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE CIO' SIA FATTO CONSTATARE A VERBALE.

10. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

11. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO E PUO' ESSERE RICHIESTA DA CIASCUN CONSIGLIERE, DAL PREFETTO E DA QUALUNQUE CITTADINO.

ART. 12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SESSIONI

01. LE NOME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL SUO SOSTITUTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SESSIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E IN OGNI CASO:

A) PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE;

B) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA LEGGE;

C) PER IL CONTROLLO CONTABILE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO IN CORSO. TRA LA DATA DI CONVOCAZIONE E QUELLA DELL'ADUNANZA DOVRANNO INTERCORRERE ALMENO 05 GG. NEL CORSO DEI QUALI GLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SARANNO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 20 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA. TRA LA DATA DI CONVOCAZIONE E QUELLA DELL'ADUNANZA DOVRANNO INTERCORRERE ALMENO 03 GG. NEL CORSO DEI QUALI GLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SARANNO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINA DA RAGIONI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA (ALMENO 24 ORE PRIMA) DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

07. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PE LE QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE QUALIFICATE DI VOTANTI. IL CONSIGLIO, IN OGNI CASO, PUO' DELIBERARE SOLO SU ARGOMENTI SPECIFICI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

08. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE. LE VOTAZIONI CON VOTO SEGRETO SONO LIMITATE AI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

09. QUALORA NELLE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DEBBA ESSERE GARANTITA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA E NON SIA GIA' PREDETERMINATA UNA FORMA PARTICOLARE DI VOTAZIONE, RISULTERANNO ELETTI COLORO CHE, ENTRO LA QUOTA SPETTANTE ALLA MINORANZA STESSA E NELL'AMBITO DELLE DESIGNAZIONI ESPRESSE DAL RISPETTIVO CAPOGRUPPO, ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, ANCHE SE INFERIORE ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

10. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI NEI QUALI, SECONDO IL REGOLAMENTO, IL PUBBLICO NON E' AMMESSO.

11. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVATO DALLA UNITA' DELLO STESSO INDIVIDUATE, CHE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL VERBALE, SOTTOSCRIVENDOLO SUCCESSIVAMENTE INSIEME AL SINDACO.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. NEL CASO IN CUI DI UNA LISTA SIA STATO ELETTO UN SOLO CONSIGLIERE, A QUESTO SONO RICONOSCIUTI LA RAPPRESENTANZA E LE PREROGATIVE SPETTANTI AD UN GRUPPO CONSILIARE.

02. CIASCUN GRUPPO AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE DOVRA' DARE NOTIZIA ALL'ALBO PRETORIO, IL NOME DEL CAPOGRUPPO ENTRO 03 GG.

PRECEDENTI LA PRIMA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NEO ELETTO. IN MANCANZA DI TALE COMUNICAZIONE VIENE CONSIDERATO CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE, PER CIASCUN GRUPPO, CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

03. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' L'ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLE ADUNANZE CONSILIARI; CONCORRE AD ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE ALTRE EVENTUALI COMPETENZE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

05. CON IL REGOLAMENTO SONO DEFINITE I MEZZI DI CUI POSSONO DISPORRE I GRUPPI CONSILIARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE.

ART. 14

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE CON CRITERIO PROPORZIONALE E VOTO PLURIMO DA ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO CONSILIARE.

02. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI PER LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E L'IMPOSTAZIONE DI INTERVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ORDINARIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI. NEL PROVVEDIMENTO DI

NOMINA VIENE DESIGNATO IL COORDINARE, STABILITO L'OGGETTO

DELL'INCARICO ED IL TERMINE ENTRO CUI LA COMMISSIONE DEVE RIFERIRE AL CONSIGLIO.

02. SU PROPOSTA DEL SINDACO SU ISTANZA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE, NEL SUO SENO, COMMISSIONI SPECIALI PER ESPRIMERE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE. NEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA, CHE DEVE RIPORTARE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, VIENE DESIGNATO IL COORDINATORE E SONO DISCIPLINATI I LIMITI E LE PROCEDURE DI INDAGINE.

CAPO 02

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 16

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO.

ART. 17

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA, DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO 05 GG. PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE, FRA LE QUALI INTERCORRE UN PERIODO MINIMO DI ALMENO 05 GG. .

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE RICERCHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO 12 ORE DA QUELLA STABILITA PER L'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE DEVE DARE NOTIZIA, A MEZZO NOTIFICA, A TUTTI I CAPIGRUPPO ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. NEL CASO SIANO PRESENTATE PIU' PROPOSTE SARANNO SOTTOPOSTE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE. DOPO LA DISCUSSIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO UNINOMINALE.

06. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL

CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 18

RUOLO E COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO CHE COMPIE TUTTI GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DI ALTRI SOGGETTI.
02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI.
03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.
04. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA, SVOLTA SUI RISULTATI OTTENUTI E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 19

FUNZIONI

01. LA GIUNTA ENTRA IN CARICA ED ASSUME LE PROPRIE FUNZIONI PREVIO GIURAMENTO DEL SINDACO DAVANTI AL PREFETTO.
02. LE FUNZIONI DELLA GIUNTA SONO ESERCITATE COLLEGIALMENTE; ESSA DELIBERA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI E A MAGGIORANZA DI VOTI.
03. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. L'ELENCO DEI PUNTI DELIBERATI SARA' SOTTOSCRITTO DAI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA. E' PRESIDUTA DAL SINDACO, O IN SUA ASSENZA DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.
04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO CHE ESSA NON DISPONGA DIVERSAMENTE. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' PARTECIPARE IL REVISORE DEI CONTI.
05. LA GIUNTA ATTRIBUISCE AGLI ASSESSORI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, INCARICHI PERMANENTI PER GRUPPI DI MATERIE AFFINI; IL SINDACO PUO' ATTRIBUIRE AI SINGOLI ASSESSORI INCARICHI TEMPORANEI PER AFFARI DETERMINATI E PERIODI DEFINITI.
06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' FRA QUELLI NOMINATI ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA IN CARICA.
07. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRAINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICATAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.

08. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI UFFICI, COME PURE LE MODIFICHE E LE REVOCHE DELLE STESSE.

ART. 20

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

02. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO 10 GG. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE MESSA IN DISCUSSIONE. L'ADUNANZA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

04. LA MOZIONE S'INTENDE COSTRUTTIVA IN QUANTO DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO, CHE ASSUME LE FUNZIONI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 21

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

03. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 22

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO, ELETTO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI CUI ALL'ARTT. 17 , NELLE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA LA COMUNITA' E PROMUOVE DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE LE INIZIATIVE E GLI INTERVENTI PIU' IDONEI PER REALIZZARE IL PROGRESSO ED IL BENESSERE DEI CITTADINI CHE LA COMPONGONO.
02. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE PROPRIE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINNANZI AL PREFETTO, SECONDO LA FORMULA DI RITO.
03. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DI GIORNO.
04. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO E' L'INTERPRETE UFFICIALE DEGLI INDIRIZZI DALLO STESSO ESPRESSI E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO. TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.
05. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE NE ESPRIME L'UNITA' D'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
06. SOVRAINTENDENTE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, CON IL CONCORSO DEGLI ASSESSORI EE CON LA COLLABORAZIONE PRESTATATA, SECONDO LE SUE DIRETTIVE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.
07. QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO SOVRAINTENDE AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITI AL COMUNE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.
08. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
09. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 23

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

01. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI.
02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, SECONDO LE MODALITA' PER GLI STESSI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.
03. COMPETE AL SINDACO, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DISPONENDO NELLE RELATIVE ORDINANZE I PROVVEDIMENTI PIU' IDONEI AL FINE DI ARMONIZZARE L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 24

POTERI D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI D PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTIGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 25

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

TITOLO 03

ORGANI NON ELETTIVI

ART. 26

IL SEGRETARIO COMUNALE: RUOLO E FUNZIONI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE E' AFFIDATA L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, CHE ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA

STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO NON ELETTIVO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI DI RISULTATO.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

04. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI PROPONENTI, SIA ATTIVANDO RESPONSABILI DEGLI UFFICI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI.

05. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEGLI UFFICI ENTRO SCADENZE TEMPORALI PREDEFINITE.

06. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

07. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMA, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

E) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO, INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 27

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL REGOLAMENTO E LA PIANTA, ORGANICA DEL PERSONALE POSSONO PREVEDERE LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE, AVENTE FUNZIONI

VICARIE.

TITOLO 04

ORGANI AUSILIARI

ART. 28

IL REVISORE DEI CONTI

01. E' ORGANO AUSILIARIO DEL COMUNE IL REVISORE DEI CONTI, LA CUI NOMINA VIENE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO, NEI MODI E TRA LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE, CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA CARICA A CONSIGLIERE COMUNALE, E CHE NON SIANO ED AFFINI, ENTRO IL QUARTO GRADO, AI COMPONENTI DELLA GIUNTA IN CARICA.

02. DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL REVISORE CHE ABBA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ART. O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DEL RUOLO PROFESSIONALE O DAGLI ALTRI ELENCHI O ALBI DAI QUALI E' STATO SCELTO, DECADE DALLA CARICA.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO AL QUALE E' CONCESSO, IN GONI CASO, UN TERMINE DI 10 GG. PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

05. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGAZIONE ENTRO I TERMINE E CON LE MODALITA' INDICATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 29

RUOLO E FUNZIONI

01. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E, CON LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SVOLGE COMPITI DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

02. A TAL FINE IL REVISORE:

A) ESAMINA TUTTI GLI ATTI CONNESSI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DEL BILANCIO PREVENTIVO, DEL CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE E DEL RENDICONTO GENERALE;

B) VERIFICA OGNI BIMESTRE LA CONSISTENZA DI CASSA E L'ESISTENZA DEI VALORI E DEI TITOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE O DA ESSO RICEVUTI IMPEGNO, CAUZIONE O CUSTODIA;

C) REDIGE LA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO, CON LA QUALE VIENE ATTESTATA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE;

D) HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E AI DOCUMENTI DELL'ENTE FACENDONE RICHIESTA AL SEGRETARIO COMUNALE E PUO' RICHIEDERE ALTRE SPECIFICHE NOTIZIE AFFERENTI LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA AL

SINDACO, CHE AVVARRA' NELLA RISPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

E) PUO' PRESTARE ASSISTENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE QUALI VENGONO ESAMINATI ED APPROVATI IL BILANCIO PREVENTIVO, IL BILANCIO CONSUNTIVO ED IL CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE;

F) PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE E PERTANTO PRESENZIARE ALLE RELATIVE RIUNIONI;

G) DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI DEVE REDIGERE IL PROCESSO VERBALE, SOTTOSCRITTO, VIENE CONSERVATO IN APPOSITA RACCOLTA AGLI ATTI DEL COMUNE.

ART. 30

RESPONSABILITA'

01. IL REVISORE ADEMPIE AI PROPRI DOVERI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, E' RESPONSABILE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI CONSERVANDO IL SEGRETO SUI FATTI E SUI DOCUMENTI DI CUI HA CONOSCENZA PER RAGIONE DEL SUO UFFICIO.

02. IN CASO DI INADEMPIENZA AI DOVERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL REVISORE E' REVOCATO.

03. EGLI E' RESPONSABILE SOLIDAMENTE CON GLI AMMINISTRATORI ED I FUNZIONARI COMUNALI PER I FATTI O LE OMISSIONI DI QUESTI, QUANDO IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO SE EGLI AVESSE VIGILATO IN CONFORMITA' AGLI OBBLIGHI DELLA SUA CARICA.

04. L' AZIONE DI RESPONSABILITA' CONTRO IL REVISORE E' REGOLATA DALLA LEGGE.

ART. 31

COMPENSO

01. L' INCARICO DI REVISORE E' RETRIBUITO CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO 05

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 32

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

01. L' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN' ATTIVITA' GESTITA PER OBIETTIVI ED INFORMATA AI SEGUENTI CRITERI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PE PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL' ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNA UNITA' DELL' APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI, ANCHE SECONDO LE INDICAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA

DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

E) INFORMATIZZAZIONE GRADUALE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE.

02. L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA INTERNA DEVE TENERE CONTO IN PRIMO LUOGO DELLE ESIGENZE DEL CITTADINO, IN MODO DA CONSENTIRE LA FACILITA' FI FRUIZIONE DEI SERVIZI.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI, CHE POSSONO ANCHE APPARTENERE AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

02. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI AVVIENE SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CHE SI DEVE ADEGUARE TEMPESTIVAMENTE, ANCHE MEDIANTE MOBILITA' INTERNA, AI CARICHI DI PRODUZIONE LAVORATIVA DERIVANTI DAI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA.

03. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI DEBONO ESSERE ALLOCATI IN MODO DA GARANTIRE LA MASSIMA ACCESSIBILITA' ALL'UTENZA.

04. LA PROGRAMMAZIONE E L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEBONO IN OGNI CASO ESSERE DEFINITE IN BASE A CRITERI CHE TENGANO CONTO DI UN'EFFICACE ED EFFICIENTE EROGAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI.

ART. 34

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI, GARANTENDO ALTRESI' L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

02. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE DEL COMPARTO DEGLI ENTI LOCALI.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) LA DOTAZIONE ORGANICA;

C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;

D) I DIRITTI, I DOVERI, LE SANZIONI DISCIPLINARI, LE DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO;

E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 35

DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI D'IMPULSO,

COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE, ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE. A TAL FINE VERIFICA E CONTROLLA I RISULTATI DELLE ATTIVITA' SIA NEI MOMENTI INTERMEDI SIA IN QUELLI FINALI PREDEFINITI, VALUTANDO AI SENSI DI LEGGE LE PRESTAZIONI DEI SINGOLI DIPENDENTI.

02. VERIFICA E CONTROLLA LE PRESENZE IN SERVIZIO, AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI, STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA IN ATTUAZIONE DEL CRITERIO DI FLESSIBILITA' DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI INEFFICIENZA ED INADEMPIENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

05. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI NONCHE' LE CONFERENZE DI SERVIZIO RITENUTE NECESSARIE PER ATTUARE NEL PIU' BREVE TEMPO LE DELIBERAZIONI COMUNALI. LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI TIENE LE SUE RIUNIONI ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI ED IL RELATIVO VERBALE VIENE TRASMESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GIUNTA.

TITOLO 06

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'ISTITUZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSI CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 37

LA GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNO ED ECONOMICO L'IMPIANTO DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI,

FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 38

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTANO MOTIVAZIONI, TECNICHE, ECONOMICHE, E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONE CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI CONTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 39

L'ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GIURIDICA.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE, I MEZZI FINANZIARIA E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI; APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

05. IL REVISORE DEI CONTI ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

06. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

TITOLO 07

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

ART. 40

PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 41

LE CONVENZIONI

01. CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIE FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI, PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNE.

ART. 42

I CONSORZI 01, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI A GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.
03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:
- A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;
- B) IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO.
04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.
05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.
06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.
07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.
08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI.
09. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

ART. 43

GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI D'INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE SULL'OPERA SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI D'INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE I TEMPI, MODALITA', FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.
02. IL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
03. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE SOSTITUENDO LA CONCESSIONE EDILIZIA,

L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO

COMUNALE, ENTRO 30 GG. , A PENA DI DECADENZA.

04. NEL CASO CHE L' ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA ALL' ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D' INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ED ASSICURA LA COLLABORAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE ED ALL' INTERESSE DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DA REALIZZARE.

05. SI APPLICANO, PE L' ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI SUDDETTI, LE DISPOSIZIONI STABILITE DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, IN QUANTO COMPATIBILI, NONCHE' TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

TITOLO 03

APPALTI E CONTRATTI

ART. 44

NORME E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISITI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALI, CON L' OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE, NELL' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPRONTA LA SUA ATTIVITA' A PRINCIPI ETICI E MORALI ED A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITA', AL FINE DI PREVENIRE, EVITARE ED IMPEDIRE L' INFILTRAZIONE DI ORGANIZZAZIONI CRIMINOSE.

03. TUTTE LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE DEVONO ESSERE COMUNQUE PRECEDUTE DA ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA', PER UNA PIU' PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI IMPRENDITORIALI.

ART. 45

PROCEDURE E MODALITA'

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S' INTENDE PERSEGUIRE;

B) L' OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE FORME DI FINANZIAMENTO;

D) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLA DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE

NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

03. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, IL SINDACO O IN SUA VACANZA O ASSENZA, IL VICE SINDACO OD UN ASSESSORE APPOSITAMENTE DELEGATO.

TITOLO 09

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 46

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITÀ E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZE, RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DI IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINI IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITÀ CONTRIBUTIVE.

02. IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, DI SERVIZI A TARIFFA E DI CONCESSIONE, L'OGGETTIVO COMPLESSIVO È L'EQUILIBRIO ECONOMICO, DERIVANTE ANCHE DA COMPENSAZIONI FRA GESTIONI DEFICITARIE E GESTIONI IN ATTIVO.

ART. 47

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTÀ IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITÀ ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITÀ DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

ART. 48

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI RECEPIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE ED ALTRE FINALITÀ, SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI DEL COMUNE.

03. FRA LE RISORSE PER OPERE D'INVESTIMENTO SONO DA CONSIDERARE I MEZZI PROPRI, SPECIFICI ALLO SCOPO, FRA CUI HANNO PARTICOLARE IMPORTANZA LE ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E CIMITERIALI, OLTRE CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL RICORSO AL CREDITO È EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEI

PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

ART. 49

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA'

PER LA TENUTA DEGLI INTERVENTI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNTARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE, NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA ADOTTA I PROVVEDIMENTI DEL CASO, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE.

04. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DELLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI IN ADEGUATE AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.

05. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI IMMOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 50

LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE GLI ALLEGATI PREVISTI DALLA LEGGE, TRA I QUALI, DI PARTICOLARE RILEVANZA, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATIVA. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DAGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE N. 142/1990, OSSERVANDO I SEGUENTI PRINCIPI FONDAMENTALI:

- A) UNIVERSALITA';
- B) INTEGRITA';
- C) VERIDICITA';
- D) PAREGGIO FINANZIARIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO;
- E) EQUILIBRIO DI CASSA.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 51

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE, LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE, E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PE IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

06. IL PROGRAMMA E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE NEI TERMINI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMUNI TERZO E QUARTO DEL PRECEDENTE ARTICOLO, CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO ANNUALE.

ART. 52

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVANTI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL REVISORE DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE

ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI.

ART. 53

CONTROLLO CONTABILE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO IL CONSIGLIO DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONE SISTEMATICAMENTE IN CORSO DI ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARIE PE CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

ART. 54

CONTROLLO ANALITICO DELLA GESTIONE

01. NEL REGOLAMENTO DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLE.

02. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUALE NEL REGOLAMENTO I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE INFORMARE LA GIUNTA CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' A CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

ART. 55

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO, MEDIANTE CONVENZIONE, DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO, CON SEDE OPERATIVA SUL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL

COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

03. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE DALLA LEGGI VIGENTI.

04. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA AIE AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 10

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 56

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA IL PIU' ELEVATO LIVELLO DI DEMOCRAZIA FRA GLI ORGANI PREDETTI ED I CITTADINI.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 57

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, ATTRAVERSO LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEGLI STESSI COSTITUIRE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, E' REALIZZATA E VALORIZZATA DAGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALE NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' DI INTERESSI GENERALI O DIFFUSI ED ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERA FORME ASSOCIATIVE COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI,

PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT; DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBAIA LE CARATTERISTICHE INDICATE AL PRECEDENTE COMMA.

04. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DELLE STESSE, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

05. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE, SIA TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

ART. 58

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. OGNI CITTADINO, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, PUO' RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE UNA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO RIVOLTE AL SINDACO E CONTENGONO, IN MODO CHIARO E INTELLEGIBILE LA QUESTIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE PROSPETTATA E LA SOTTOSCRIZIONE DEI PRESENTATORI NONCHE' IL RECAPITO DEGLI STESSI.

03. L'AMMINISTRAZIONE RILASCIAMMEDIATAMENTE SENZA SPESE AL CONSEGNETARIO COPIA DELL'ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA PREVIA APPOSIZIONE DELLA DATA DI ARRIVO.

04. L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA AD ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E A FAR CONOSCERE LA DECISIONE CHE NE E' SCATURITA.

CAPO 02

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 59

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE PREVENTIVA DI PARTICOLARI CATEGORIE, DI CITTADINI, INDIVIDUABILI ATTRAVERSO RISULTANZE DEGLI UFFICI COMUNALI, DI ALBI PUBBLICI O DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SU PROPOSTA CHE RIVESTONO PER GLI STESSI DIRETTO E RILEVANTE INTERESSE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, NELLA QUALE GLI STESSI ESPRIMONO, NELLE FORME PIU' IDONEE, LE LORO OPINIONI O PROPOSTE, SIA CON L'INVIO A CIASCUNO DEGLI INTERESSATI DI QUESTIONARI, NEI QUALI VIENE RICHIESTO CON SEMPLICITA' E CHIAREZZA L'ESPRESSIONE DI OPINIONI, PARERI E PROPOSTE, DA RESTITUIRE CON LE MODALITA' ED ENTRO IL TERMINE NEGLI STESSI INDICATO.

03. LA SEGRETERIA COMUNALE DISPONE LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE PERVENUTE E RIASSUME I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CHE TRASMETTE

AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE VALUTAZIONI CONSEGUENTI E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE, CON PUBBLICI AVVISI, AI CITTADINI.

ART. 60

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO E' ISTITUITO PREVISTO DALLA LEGGE E DISCIPLINATO DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, CON IL QUALE TUTTI GLI ELETTORI DEL COMUNE SONO CHIAMATI A PRONUNCIARSI IN MERITO A PROGRAMMI, PIANI, PROGETTI, INTERVENTI ED OGNI ALTRO ARGOMENTO-ESCLUSI QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE, ESPRIMENDO SUL TEMA O SUI TEMI PREPOSTI IL PROPRIO ASSENSO O DISSENSO AFFINCHE' GLI ORGANI AI QUALI COMPETE DECIDERE ASSUMANO LE PROPRIE DETERMINAZIONI, CONSAPEVOLI DELL'ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA COMUNITA'.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CHE FISSA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE, DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INOLTRE PROMOSSI SU RICHIESTA PRESENTATA, CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA ALMENO IL 15% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL'ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DEVE CONTENERE IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI E VIENE PRESENTATA AL SINDACO CHE, DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA, DA EFFETTUARSI ENTRO 15 GG. DALLA DATA DI RICEVIMENTO, PROPONE AL CONSIGLIO IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL REFERENDUM, QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA RISULTI CHE IL REFERENDUM E' IMPROPONIBILE, IL SINDACO SOTTOPONE LA RICHIESTA ED IL RAPPORTO DELLA SEGRETERIA COMUNA AL CONSIGLIO, DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM CONSULTIVO LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO DEL COMUNE;
- B) DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, PIANI PER LA LORO ATTUAZIONE E RELATIVE VARIAZIONI;
- D) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- E) DESIGNAZIONE E NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- F) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI;
- G) MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO TRIENNIO.

05. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO, SI TENGONO ENTRO 60 GG. DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE, SI SVOLGONO CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO ED IN OGNI CASO SONO VALIDI SE VI HA PARTECIPATO LA META'

PIU'

01 DEGLI AVENTI DIRITTO.

06. L'ESITO DEL REFERENDUM E' PROCLAMATO E RESO NOTO DAL SINDACO CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI, AFFINCHE' TUTTA LA CITTADINANZA NE VENGA A CONOSCENZA.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 60 GG. DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, DELIBERA GLI ATTI DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DELL'ESITO DELLA CONSULTAZIONE. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, CON LA MAGGIORANZA DEI 4/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. LE CONSULTAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO ED I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO AVERE OGGETTO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE E NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 61

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI STABILITI DA REGOLAMENTO, MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L'ISTRUTTORIA E L'EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LA DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 62

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA IN BASE AL REGOLAMENTO E SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE, L'UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE, RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE, ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO E GLI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI, IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

ART. 63

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE, IN GENERALE ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE. L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATEZZA, E TEMPESTIVITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE ED AI PRINCIPI ATTI ADOTTATI DALLA COMUNE, LA GIUNTA ISTITUISCE SPAZI PUBBLICI APPOSITAMENTE ATTREZZATI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 64

DIRITTO DI ACCESSO

01. CHIUNQUE ABBA INTERESSE, PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, AD ACCEDERE AI DOCUMENTI FORMATI DAL COMUNE E COMUNQUE DA ESSO UTILIZZATI, DEVE FARNE RICHIESTA MOTIVATA AL SINDACO CHE PROVVEDE TRAMITE IL SEGRETARIO.

02. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE. ESSO INOLTRE E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI DEI QUALI SIA VIETATA L'ESIBIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, A SEGUITO DI DICHIARAZIONE MOTIVATA DAL SINDACO, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI SALVAGUARDARE LA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, FERMA RESTANDO LA GARANZIA DELLA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA AGLI INTERESSATI PER CURARE E DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO PUO' DISPORRE IL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

04. GLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE E TUTTI GLI ALTRI INDICATI DALLA LEGGE PER I QUALI VI SIANO PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE NON POSSONO FORMARE OGGETTO DI ACCESSO NEL PERIODO RELATIVO AL CORSO DELLA LORO FORMAZIONE.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI; L'ESAME E' GRATUITO; IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEI COSTI, SECONDO QUANTO STABILITO NEL REGOLAMENTO, SALVE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

06. I SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA HANNO ALTRESI' DI ACCEDERE, CON LE MODALITA' ED I LIMITI STABILITI DAL REGOLAMENTO, ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE; ESSERE VERRANNO FORNITE AI RICHIEDENTI, ORDINARIAMENTE IN FORMA ORALE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

07. IL REGOLAMENTO DETERMINA, OLTRE A QUANTO INDICATO NEI PRECEDENTI COMMI, LE MODALITA' ED I TEMPI PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISCIPLINA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE DA PARTE DI ENTI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI.

TITOLO 06

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 65

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE.

02. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INViate IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALMENO 30 GG. PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO VIENE PRESENTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

04. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' CONTESTUALE L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLO STESSO.

05. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

ART. 66

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GG. CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRA IN VIGORE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.